SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 ottobre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 2 ottobre 2003, n. **271.**

Proroga del periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la proposta del Comitato sulla disciplina del prezzo dei libri, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2001, formulata nella riunione del 25 settembre 2003;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente il periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri, al fine di consentire l'acquisizione di più precisi elementi di valutazione in materia, nonché di evitare turbative al mercato anche in vista di una riforma organica della normativa sul libro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, come da ultimo modificato dal decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è prorogato fino all'attuazione della riforma organica della normativa sul libro e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

03G0299

DECRETO-LEGGE 2 ottobre 2003, n. **272.**

Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 8 maggio 1985, n. 205, che ha istituito i Comitati degli italiani all'estero (COMITES), ed, in particolare l'articolo 8, in cui si prevede che le elezioni per il rinnovo dei Comitati avvengano ogni cinque anni;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, relativo alle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122, relativo al differimento dei termini per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al differimento del termine previsto dall'articolo 1 del citato decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, fissato al 31 dicembre 2003, al fine di evitare la concomitanza delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero con la conclusione dell'iter parlamentare del disegno di legge di modifica della disciplina dei medesimi e l'effettuazione di operazioni elettorali con modalità e procedure differenziate rispetto a quelle già applicate per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini all'estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri e del Ministro per gli italiani nel Mondo;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero

1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 marzo 2004.

2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.

Art. 2.

*Interpretazione autentica dell'articolo 1-*bis *del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122, si interpretano nel senso che, fermi restando il limite massimo complessivo di trecentottantaquattro unità e i limiti di spesa di cui al medesimo articolo, commi 1 e 3, il Ministero degli affari esteri può procedere al rinnovo o alla stipula di nuovi contratti temporanei per una durata massima complessiva di dodici mesi.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

TREMAGLIA, *Ministro per gli italiani nel Mondo*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

03G0300

DECRETO LEGISLATIVO 1° agosto 2003, n. **273.**

Attuazione della direttiva 2002/38/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE, in materia di regime IVA applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione, nonché a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato *A*;

Vista la direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici;

Visto l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifica della disciplina IVA relativa ai servizi di radiodiffusione e di televisione ed ai servizi resi tramite mezzi elettronici.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, quarto comma, lettera *d)*, dopo le parole: «servizi di telecomunicazione,» sono inserite le seguenti: «di radiodiffusione e di televisione, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici,»;

b) all'articolo 7, quarto comma, lettera *f)*, dopo le parole: «di telecomunicazione,» sono inserite le seguenti: «le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta residenti al di fuori della Comunità,»;

c) all'articolo 7, quarto comma, dopo la lettera *f-bis)*, sono aggiunte le seguenti:

«*f-ter*) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità a committenti non soggetti passivi d'imposta nello Stato, si considerano ivi effettuate;

f-quater) le prestazioni di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità a committenti comunitari non soggetti passivi d'imposta si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate.»;

d) dopo l'articolo 74-*quater*, è inserito il seguente:

«Art. 74-*quinquies (Disposizioni per i servizi resi tramite i mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità a committenti comunitari non soggetti passivi d'imposta).* — 1. I soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità, non identificati in ambito comunitario, possono identificarsi nel territorio dello Stato, con le modalità previste dal presente articolo, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro. A tale fine presentano, prima dell'effettuazione delle operazioni, apposita dichiarazione all'ufficio competente, da individuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il quale

è tenuto a notificare al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito, nonché il conto bancario su cui effettuare il versamento dell'imposta.

2. I soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità, che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo, identificati in Italia, sono dispensati dagli obblighi di cui al Titolo II.

3. La dichiarazione di identificazione di cui al comma 1 contiene le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ed eventualmente la ditta e il domicilio fiscale nello Stato extracomunitario;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, l'eventuale sede legale o, in mancanza, quella amministrativa, nello Stato extracomunitario;

c) l'indirizzo postale, gli indirizzi elettronici, inclusi i siti web;

d) il numero del codice fiscale nel proprio Stato, in quanto previsto;

e) l'attestazione della mancata identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno della Comunità.

4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 3, i soggetti indicati al comma 1 presentano apposita dichiarazione di variazione ovvero di cessazione nel caso in cui gli stessi non intendano più fornire servizi tramite mezzi elettronici o non soddisfino più i requisiti per avvalersi del regime speciale previsto dal presente articolo.

5. I soggetti identificatisi ai sensi del regime previsto dal presente articolo sono esclusi dal regime medesimo se:

a) comunicano di non fornire più servizi tramite mezzi elettronici;

b) si può altrimenti presupporre che le loro attività soggette ad imposizione siano cessate;

c) non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale previsto dal presente articolo;

d) persistono a non osservare le norme previste dal regime stesso.

6. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per ciascun trimestre dell'anno solare, entro il giorno venti del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

a) il numero di identificazione;

b) l'ammontare delle prestazioni dei servizi elettronici effettuati nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

c) le aliquote ordinarie applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei committenti;

d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto spettante a ciascuno Stato membro.

7. Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo è fissato in valuta diversa dall'euro, il prestatore, in sede di redazione della dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto, utilizza il tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio deve essere effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.

8. Le dichiarazioni previste nei commi 1, 4 e 6 sono redatte in conformità ai modelli approvati con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.

9. I soggetti di cui al comma 1 versano, al momento di presentazione della dichiarazione trimestrale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta e conservano, per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla fine dell'anno di effettuazione delle transazioni, idonea documentazione delle stesse. Tale documentazione è fornita, su richiesta, all'amministrazione finanziaria e all'autorità fiscale del Paese di consumo. Analogamente, l'amministrazione finanziaria può richiedere idonea documentazione per i servizi resi a committenti privati nazionali da parte di prestatori domiciliati o residenti fuori della Comunità che si sono identificati in un altro Stato membro.

10. È aperta apposita contabilità speciale su cui fare affluire i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 9.

11. I soggetti che applicano il regime speciale di cui al presente articolo non possono detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, fermo restando il diritto al recupero dell'imposta mediante richiesta di rimborso da presentare ai sensi dell'articolo 38-*ter*.

12. Le dichiarazioni e le comunicazioni previste dal presente articolo sono inviate in via telematica.».

2. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui ai commi 1, 4 e 6 dell'articolo 74-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e sono definite le specifiche tecniche per l'invio telematico delle stesse nonché le ulteriori procedure necessarie per l'attuazione della disciplina prevista dallo stesso articolo; con provvedimento interdirettoriale sono stabilite le modalità di versamento dell'imposta dovuta ai sensi del comma 9 dell'articolo 74-*quinquies*.

Art. 2.

Periodo di applicazione

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano nei limiti temporali previsti dalla direttiva 2002/38/CE del 7 maggio 2002.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare

Dato a Roma, addì 1° agosto 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive ed i regolamenti CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 3 febbraio n. 2003, n. 14 reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002».

— La direttiva 2002/38/CE è pubblicata in G.U.C.E. 15 maggio 2002, n. L 128.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 reca; «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto».

Per il testo dell'art. 7, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 1:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vedi note alle premesse. L'art. 7, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 7 - Agli effetti del presente decreto:

a) per «Stato» o «territorio dello Stato» si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;

b) per «Comunità» o «territorio della Comunità» si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera *a)*:

1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;

2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen;

3) per la Repubblica francese, i dipartimenti d'oltremare;

4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco.

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, nonché quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.

In deroga al secondo e al terzo comma:

a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile è situato nel territorio stesso;

b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonché le operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso;

c) le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa;

d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell'art. 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, *di radiodiffusione e di televisione, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici,* di elaborazione e fornitura di dati e simili, le opera-

zioni bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni relative a prestiti di personale, nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, nonché le cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità economica europea;

e) le prestazioni di servizi e le operazioni di cui alla lettera precedente rese a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il destinatario non è soggetto passivo dell'imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza;

f) le operazioni di cui alla lettera *d)* escluse le restazioni di servizi di telecomunicazione, *le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta residenti al di fuori della Comunità,* le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea nonché quelle derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma lettera *a)*, ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunità stessa;

f-bis) le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti domiciliati o residenti fuori del territorio della Comunità da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa, ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera *a)*, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si considerano utilizzati nel territorio dello Stato se in partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione del servizio, la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di commissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel territorio dello Stato.

f-ter) *le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità a committenti non soggetti passivi d'imposta nello Stato, si considerano ivi effettuate;*

f-quater) *le prestazioni di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità a committenti comunitari non soggetti passivi d'imposta si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate.*

Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all'esportazione, le operazioni assimilate a cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui ai successivi articoli 8, 8-*bis* e 9.».

Note all'art. 2:

— Per la direttiva 2002/38/CE del 7 maggio 2002, vedi note alle premesse.

03G0298

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 settembre 2003.

Riconoscimento al sig. Valle Marino di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Vista l'istanza del sig. Valle Marino nato a Trieste il 6 giugno 1949, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di chartered engineer, conseguito in Gran Bretagna presso «The Institution of Mechanical Engineers» ai fini dell'iscrizione all'albo, sez. A, settore industriale, e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente ha completato un corso di studi politecnico post-secondario di quattro anni in mechanical engineering and industrial management presso il «British Institute of Engineering Technology» del College di Aldermaston del Berkshire (Gran Bretagna) nell'anno 1988;

Considerato che la Conferenza dei servizi del 28 marzo 2002 ha ritenuto che la documentazione prodotta fosse carente sia in ordine alla formazione accademica che in ordine all'esperienza professionale, per cui con il concorde parere del rappresentante di categoria, ha rinviato la pratica per un supplemento istruttorio al fine di accertare la natura del citato «Aldermaston College»;

Considerato che la Conferenza dei servizi del 29 novembre 2002, con il concorde parere del rappresentante di categoria, aveva espresso parere negativo in quanto il titolo accademico di cui è in possesso il richiedente non risultava essere giuridicamente valido in Italia, come aveva specificato il Consolato d'Italia a Londra, nella nota del 15 ottobre 2002;

Visto il certificato — rilasciato dal coordinatore britannico per la direttiva CEE 89/48 — del «Department of Trade and Industry» inglese, del 19 marzo 2003, secondo cui i titoli di cui è in possesso il sig. Valle corri-

spondono ad un diploma ai sensi dell'art. 1, lettera *a)*, paragrafo 2, della direttiva 89/48 CEE di durata almeno triennale e visti i documenti prodotti, da cui si evince una formazione esclusivamente nel settore dell'ingegneria meccanica tecnica, la Conferenza dei servizi del 31 marzo 2002, con il concorde parere del rappresentante di categoria ha espresso parere favorevole per l'iscrizione nella sez. B — settore industriale, con l'applicazione di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale oppure, — a scelta del richiedente — in un tirocinio. Inoltre la Conferenza ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta fatta dal Valle per la sezione A - settore industriale, alla luce di quanto dichiarato dalle autorità britanniche nel certificato su indicato, e anche in considerazione del fatto che l'esperienza professionale documentata è sostanzialmente tipica del campo di attività di un perito industriale e non di un ingegnere;

Vista l'istanza, presentata dal sig. Valle in data 20 maggio 2003 — e la nuova documentazione a questa allegata — con cui l'istante richiedeva il riesame della domanda ai fini dell'iscrizione nella sezione A - settore industriale;

Considerato che nella Conferenza dei servizi del 18 giugno 2003, esaminata l'istanza di cui sopra, è stato rilevato che il *curriculum studiorum* e professionale del sig. Valle ha evidenziato competenze nel solo settore degli impianti termici, condizionamento, gas, vapori e simili e che non appaiono esperienze specifiche negli ambiti professionali elencati nell'art. 46, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e considerato inoltre che anche nella formazione scolastica acquisita non compare la frequenza di specifici corsi universitari inerenti le attività elencate nel settore dell'ingegneria industriale, si è espresso parere favorevole per l'iscrizione nella sezione A dell'albo - settore industriale, con l'applicazione di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale scritta e orale sui seguenti esami: 1) impianti elettrici; 2) costruzione di macchine; 3) processi e impianti industriali chimici; 4) meccanica del volo; 5) costruzioni bio-meccaniche; 6) deontologia professionale (solo orale); oppure a scelta del richiedente un tirocinio di adattamento per un periodo di tre anni. Il rappresentante di categoria si esprime negli stessi termini;

Considerato, pertanto, che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere sezione A - settore industriale, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Valle Marino, nato a Trieste il 6 giugno 1949, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di tre anni; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie:

1) impianti elettrici;

2) costruzione di macchine;

3) processi e impianti industriali chimici;

4) meccanica del volo;

5) costruzioni bio-meccaniche;

6) deontologia professionale (solo orale).

Roma, 19 settembre 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

03A10826

DECRETO 19 settembre 2003.

Riconoscimento al sig. Popov Iouri di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Popov Iouri nato il 27 maggio 1960 a Sillamae (Estonia), cittadino russo, diretta ad ottenere, ai sensi e dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di ingegnere meccanico, conseguito in Russia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del diploma di laurea in ingegneria meccanica - specializzazione in motori a combustione interna rilasciato dall'Istituto Politecnico «Kalinin» di Leningrado in data 20 febbraio 1984, e che il titolo così conseguito conferisce in Russia il diritto ad esercitare la professione, come confermato nella nota dell'Ambasciata d'Italia a Mosca del settembre 2002;

Considerato inoltre che il sig. Popov possiede un'ampia esperienza professionale maturata dal 1984 al 2000, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 luglio 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella nota in atti datata 31 luglio 2003;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale, e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Imperia in data 19 settembre 2000, rinnovato in data 19 agosto 2002 con validità fino al 17 settembre 2006, per motivi di lavoro subordinato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Popov Iouri nato il 27 maggio 1960 a Sillamae (Estonia), cittadino russo, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale sulle seguenti materie:

1) impianti elettrici;

2) fisica tecnica;

3) meccanica del volo.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 19 settembre 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore industriale.

03A10827

DECRETO 19 settembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Chatziavraam Despoina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Chatziavraam Despoina, nata a Colonia (Germania) il 14 settembre 1974, cittadina greca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di psicologa conseguito in Grecia ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del diploma di laurea in psicologia - indirizzo: psicologia dello sviluppo ed educazione conseguito il 1º marzo 2001 presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma e riconosciuto equipollente nella Repubblica ellenica alla corrispondente laurea greca con provvedimento del «Centro universitario della Repubblica greca per il riconoscimento di titoli di studi ottenuti all'estero» in data 31 ottobre 2002;

Considerato che l'interessata è abilitata all'esercizio della professione di psicologo su tutto il territorio greco con provvedimento della prefettura di Salonicco del 19 marzo 2003 e che è iscritta all'ordine degli psicologi di Atene a partire dal 2003 con matricola n. 1200;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18 giugno 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione, di psicologo — sezione A dell'albo professionale — per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Chatziavraam Despoina, nata a Colonia (Germania) il 14 settembre 1974, cittadina greca, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 19 settembre 2003

Il direttore generale: MELE

03A10828

DECRETO 19 settembre 2003.

Riconoscimento al sig. Stoppiello Luis Alberto di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Stoppiello Luis Alberto, nato a Monte Grande (Argentina) l'11 dicembre 1963, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di licenciado en psicologia presso l'«Universidad de Buenos Aires» il 19 dicembre 1987 e del titolo di professor universitario para el tercer ciclo de la educacion general basica y la educacion polimodal en psicologa conseguito presso «l'Universidad Abierta Interamericana» il 27 dicembre 2000;

Considerato che l'istante è iscritto presso il «Colegio de Psicologos de la Pcia.de Buenos Aires» dal 17 marzo 1989 matricola n. 70338;

Viste le determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 15 maggio 2003 e del 18 giugno 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale del richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Al sig. Stoppiello Luis Alberto, nato a Monte Grande (Argentina) l'11 dicembre 1963, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 19 settembre 2003

Il direttore generale: MELE

03A10829

DECRETO 19 settembre 2003.

Riconoscimento al sig. Restuccia Angelino di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Restuccia Angelino, nato il 14 maggio 1960 a Caracas (Venezuela), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di ingeniero civil conseguito presso la «Universidad Central de Venezuela» di Caracas in data 16 luglio 1982 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Colegio de Ingenieros de Venezuela» dal 12 agosto 1982;

Considerata l'esperieza professionale maturata dal richiedente, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nelle sedute del 18 giugno 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A - settore civile ambientale, per cui non appare necessario applicare le misure compensive;

Decreta:

Al sig. Restuccia Angelino, nato il 14 maggio 1960 a Caracas (Venezuela), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico-professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 19 settembre 2003

Il direttore generale: MELE

03A10832

DECRETO 19 settembre 2003.

Riconoscimento al sig. Zabeo Gino di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'apparentenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Zabeo Gino, nato a Dolo (Italia) il 16 ottobre 1971, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di chartered accountant conseguito in Gran Bretagna e rilasciato da «The Institute of Chartered Accountants in England and Wales» in data 1º gennaio 2001 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di dottore commercialista;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di dottore in economia e commercio conseguito l'11 giugno 1996 presso l'Università degli studi di Verona;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nelle sedute del 14 luglio 2003;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Zabeo Gino, nato a Dolo (Italia) il 16 ottobre 1971, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova orale ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto fallimentare; 2) contabilità degli enti pubblici; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 19 settembre 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

03A10833

DECRETO 19 settembre 2003.

Riconoscimento al sig. Lagos Pedro Guillermo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Lagos Pedro Guillermo, nato il 29 agosto 1960 a Buenos Aires (Argentina), cittadino argentino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo in ingeniero civil, rilasciato dalla «Universidad de Moròn» di Buenos Aires (Argentina) in data 6 maggio 1985 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo Profesional de Ingenieria civil» dal 26 giugno 1985;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 18 giugno 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella nota in atti datata 11 luglio 2003;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 7 agosto 2002 dalla questura di Cosenza a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Lagos Pedro Guillermo, nato il 29 agosto 1960 a Buenos Aires (Argentina), cittadino argentino, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) acquedotti e fognature; 2) costruzione di strade, ferrovie e aereoporti.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 19 settembre 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore «civile ambientale».

03A10834

DECRETO 19 settembre 2003.

Riconoscimento al sig. Barbella Eduardo Gustavo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a nonna dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Barbella Eduardo Gustavo, nato il 15 marzo 1961 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo in ingeniero electricista, rilasciato dalla «Universidad Tecnològica Nacional» di Buenos Aires (Argentina) in data 16 novembre 1990 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo Profesional de Ingenieria mecanica y electricista» dal 19 aprile 1991;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 18 giugno 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella nota in atti datata 11 luglio 2003;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Barbella Eduardo Gustavo, nato il 15 marzo 1961 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) impianti industriali; 2) fisica tecnica.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 19 settembre 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore «industriale».

03A10835

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 luglio 2003.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'elenco delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al decreto del Ministro della sanità 27 luglio 1992.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 luglio 1992 riportante le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 12 agosto 1992;

Considerato che il metilfenidato è una sostanza farmacologicamente attiva impiegata nel trattamento delle malattie relative a «Disturbi dell'attenzione con o senza iperattività (Attentino Deficit Hyperactivity Disorder - ADHD) e Narcolessia»;

Tenuto conto che per l'indicazione «Disturbi dell'attenzione con o senza iperattività e narcolessia» la prescrizione di medicinali a base di metilfenidato deve essere effettuata solo a seguito della predisposizione di un piano terapeutico proposto a conclusione di un processo diagnostico che coinvolge, a livello delle regioni e province autonome, le strutture specialistiche (centri di riferimento) ed i medici pediatri di base;

Sentito l'Istituto superiore di sanità, che si è espresso con nota n. 4686 BCL 12 del 10 febbraio 2003;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, che si è espresso nella seduta del 18 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Alle tabelle di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 12 agosto 1992 è aggiunta la seguente sostanza:

TABELLA IV - Metilfenidato (nome chimico: metil-α-fenil-2-piperidina).

Art. 2.

1. Dalle tabelle di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 12 agosto 1992 è eliminata la seguente sostanza:

TABELLA I - Metilfenidato (nome chimico: metil-α-fenil-2-piperidina).

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 22 luglio 2003

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 361

03A10942

DECRETO 18 settembre 2003.

Integrazione del decreto del Ministro della salute del 18 giugno 2002 e successive integrazioni, recante l'autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. l della legge 8 gennaio 2002, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 del 9 luglio 2002.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 10-*ter,* del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, ai sensi del quale il Ministro della salute può autorizzare le regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della specifica professione;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 e successive integrazioni, recante «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. l comma 10-*ter* del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. l della legge 8 gennaio 2002, n. 1»;

Considerato che, successivamente al perfezionamento del citato decreto ministeriale, la regione Piemonte ha formalmente manifestato la disponibilità a curare l'istruttoria dei procedimenti di cui al citato art. 1, comma 10-*ter,* del decreto-legge n. 402/2001;

Ritenuto di accogliere la richiesta della regione Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 18 giugno 2002 e successive integrazioni, recante «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. l, comma 10-*ter* del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 159 del 9 luglio 2002 è integrato aggiungendo, agli enti in esso citati, anche la regione Piemonte.

Roma, 18 settembre 2003

Il Ministro: SIRCHIA

03A10885

DECRETO 19 settembre 2003.

Annullamento del decreto 6 agosto 2003, relativo alla revoca di alcune confezioni della specialità medicinale «Naproxene».

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI MEDICINALI

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento agli articoli 2, 8 e 11, così come modificato dal decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44;

Visti i decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 539, e n. 540;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 29 luglio 1997 e successive modifiche con il quale è stata affidata al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'Ufficio IV - Autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali;

Visto il decreto ministeriale con il quale è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale NAPROXENE nelle confezioni «30 compresse 500 mg» - (A.I.C. n. 033289012/G) e «10 supposte 500 mg» - (A.I.C. n. 033289024/G), attualmente intestata alla società Lifepharma S.p.a.;

Visto il decreto n. 402 del 6 agosto 2003 con il quale sono state revocate, per mancato rinnovo, le autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali, tra cui quella relativa al prodotto suddetto;

Considerato che, da accertamenti eseguiti, per il medicinale di cui trattasi la domanda di rinnovo è stata presentata alla scadenza del quinquennio, e cioè entro e non oltre quattro anni e nove mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione;

Decreta:

Il decreto n. 402 del 6 agosto 2003 concernente «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44», è da considerarsi nullo nella parte relativa alla revoca della specialità medicinale NAPROXENE, nelle confezioni «30 compresse 500 mg» - A.I.C. n. 033289012/G e «10 supposte 500 mg» - A.I.C. n. 033289024/G, la cui autorizzazione all'immissione in commercio, a favore della società Lifepharma S.p.a., con sede in via dei Lavoratori n. 54 - Cinisello Balsamo (Milano), codice fiscale 00244680104, è confermata.

Il presente decreto viene rilasciato in doppio originale di cui uno agli atti di questa Amministrazione ed uno notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2003

Il dirigente: GUALANO

03A10938

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 settembre 2003.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ORISTANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate dai quali risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Acquisito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella riunione del 19 giugno 2003;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Aurum Nigrum», con sede in Santa Giusta (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Carlo Passino in data 22 giugno 2000, repertorio n. 178774, registro società n. 6562, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 1261/292257;

società cooperativa «Serra de Gureu», con sede in Marrubiu (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Pietro Angotzi in data 17 giugno 1999, repertorio n. 95110, registro società n. 7760, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 1197/289784.

Oristano, 22 settembre 2003

Il direttore: FRONGIA

03A10871

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 giugno 2003.

Ampliamento delle aree omogenee, delle garanzie e dei rischi agricoli ammissibili alla copertura assicurativa agevolata nell'anno 2003.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale e successive modifiche ed integrazioni, di cui alle leggi 15 ottobre 1981, n. 590 e 14 febbraio 1992, n. 185;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324 concernente modalità e procedure per la copertura assicurativa dei rischi agricoli;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 2002, n. 103.201, con il quale sulla base delle proposte regionali sono stati individuati, per aree omogenee, gli eventi, le colture, le strutture e le garanzie ammissibili all'assicurazione agevolata nell'anno 2003;

Visto il proprio decreto 28 febbraio 2003, con il quale sono stati determinati i prezzi unitari massimi dei prodotti agricoli e delle strutture assicurabili al mercato agevolato nel 2003;

Visto il proprio decreto 24 marzo 2003, n. 100.777 con il quale sono stati stabiliti i parametri contributivi per la determinazione della spesa assicurativa del 2003, ammissibile a contributo statale;

Viste le richieste delle regioni di estendere la copertura assicurativa agevolata a talune colture per la produzione di semi e di ampliare le aree in cui consentire l'assicurazione agevolata delle strutture aziendali-serre;

Visti i dati sull'assicurazione delle colture da seme al libero mercato, ed in particolare i valori delle tariffe applicate negli anni precedenti;

Ritenuto di accogliere le richieste integrative delle regioni per incentivare l'ampliamento della base assicurativa, fermo restando la spesa contributiva complessiva che deve essere contenuta nei limiti dello stanziamento di bilancio, recato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003);

Decreta:

Art. 1.

1. *a)* La copertura assicurativa per l'anno 2003 del rischio grandine e vento, nelle aree agricole dei comuni di cui all'allegato A, è estesa alle seguenti colture per la produzione di semi:

barbabietole da zucchero, cipolle, cavoli, cetrioli, cicorie, indivie, lattughe, rape, ravanelli, spinaci, zucche, porro, erba medica;

b) il parametro contributivo è stabilito nella misura unica del 4,50% per tutte le colture da seme e tutte le aree e le avversità, di cui al punto *a)*;

c) per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato delle produzioni di semi, sono stabiliti i seguenti prezzi di mercato:

	COLTURA	Euro/Kg
	colture industriali	
1	bietola zucchero	2,36
	colture ortive	
2	cavolo	3,10
	cavolo ibr.	10,85
3	cetriolo ibr	12,39
	cetriolo std	6,71
4	cicoria ibr	19,63
	cicoria std	2,48
5	cipolla std con resa 300-650 Kg/Ha	8,78
	cipolla ibr.	17,56
6	endivia/scarola	5,42
7	lattuga con resa fino a 450 Kg/Ha	6,20
	lattuga con resa > 450 Kg/Ha	3,36
8	porro ibr	18,08
	porro std	7,75
9	ravanello ibr colorati	7,75
	ravanello std	1,55
10	spinacio	1,65
11	zucca	4,65
12	rapa	0,93
	colture foraggere	
13	Erba Medica	1,20

Legenda: ibr = Ibrido; std = Standard.

2. Ad integrazione del decreto 23 dicembre 2002, e fermo restando quant'altro stabilito con i decreti 28 febbraio 2003 e 24 marzo 2003, richiamati nelle premesse, la copertura assicurativa agevolata delle strutture aziendali-serre, è estesa ai territori agricoli dei comuni di cui all'allegato *B*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO *A*

Elenco dei comuni in cui nel 2003 è autorizzata la copertura assicurativa agevolata delle colture da seme per l'evento grandine e vento.

REGIONE LOMBARDIA

Provincia di Cremona

Ca' d'Andrea
Cappella de' Picenardi
Isola Dovarese
Piadena
Torre de' Picenardi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provincia di Ferrara

Argenta
Berra
Codigoro
Ferrara
Formignana
Jolanda di Savoia
Masi Torello
Massa Fiscaglia
Migliarino
Migliaro
Ostellato
Portomaggiore
Ro

Provincia di Forlì

Bertinoro
Borghi
Castrocaro Terme e Terra del Sole
Cesena

Cesenatico
Forlì
Forlimpopoli
Galeata
Gambettola
Gatteo
Longiano
Meldola
Mercato Saraceno
Predappio
Roncofreddo
San Mauro Pascoli
Savignano sul Rubicone

Provincia di Parma

Busseto
Collecchio
Colorno
Felino
Fidenza
Fontanellato
Fontevivo
Fornovo di Taro
Langhirano
Lesignano de' Bagni
Medesano
Mezzani
Montechiarugolo
Neviano degli Arduini
Noceto
Parma
Polesine Parmense
Roccabianca
Sala Baganza
Salsomaggiore Terme
San Secondo Parmense
Sissa
Soragna
Sorbolo
Torrile
Traversetolo
Trecasali
Zibello

Provincia di Ravenna

Alfonsine
Bagnacavallo
Bagnara di Romagna
Castel Bolognese
Cervia
Conselice
Cotignola
Faenza
Fusignano
Lugo
Massa Lombarda
Ravenna
Russi
Sant'Agata sul Santerno
Solarolo

Provincia di Rimini

Bellaria-Igea Marina
Cattolica
Coriano
Gemmano
Misano Adriatico
Mondaino
Monte Colombo
Montefiore Conca
Montegridolfo
Montescudo
Morciano di Romagna
Poggio Berni
Riccione
Rimini
Saludecio
San Clemente
San Giovanni in Marignano
Santarcangelo di Romagna
Torriana
Verucchio

REGIONE UMBRIA

Provincia di Perugia

Campello sul Clitunno
Citerna
Città di Castello
Deruta
Marsciano
Perugia
San Giustino
Spoleto
Trevi
Umbertide

Provincia di Terni

Acquasparta
Allerona
Alviano
Amelia
Arrone
Attigliano
Avigliano Umbro
Baschi
Calvi dell'Umbria
Castel Giorgio
Castel Viscardo
Fabro
Ferentillo
Ficulle
Giove
Guardea
Lugnano in Teverina
Montecastrilli
Montecchio
Montefranco
Montegabbione
Monteleone d'Orvieto
Narni
Orvieto
Otricoli
Parrano
Penna in Teverina
Polino
Porano

San Gemini
San Venanzo
Stroncone
Terni

REGIONE MARCHE

Provincia di Ancona
Arcevia
Castelfidardo
Jesi
Loreto
Monte Roberto
Osimo
Ripe
Rosora
San Marcello
Serra San Quirico

Provincia di Ascoli Piceno
Fermo
Montalto delle Marche
Montefiore dell'Aso
Montelparo
Petritoli
Porto Sant'Elpidio
Rapagnano
Rotella
Sant'Elpidio a Mare
Santa Vittoria in Matenano
Servigliano

Provincia di Macerata
Appignano
Recanati
Treia

Provincia di Pesaro Urbino
Fano
Fratte Rosa
Mondavio
Orciano di Pesaro
Pergola
Pesaro
San Costanzo
San Lorenzo in Campo

REGIONE PUGLIA

Provincia di Foggia
Accadia
Alberona
Anzano di Puglia
Ascoli Satriano
Biccari
Bovino
Candela
Carlantino
Casalnuovo Monterotaro
Casalvecchio di Puglia
Castelluccio dei Sauri
Castelluccio Valmaggiore
Castelnuovo della Daunia
Celenza Valfortore
Celle di San Vito
Chieuti
Deliceto
Faeto
Margherita di Savoia
Monteleone di Puglia
Motta Montecorvino
Orsara di Puglia
Panni
Pietramontecorvino
Rocchetta Sant'Antonio
Roseto Valfortore
San Marco La Catola
Sant'Agata di Puglia
Troia
Volturara Appula
Volturino
Zapponeta

ALLEGATO *B*

Elenco integrativo dei comuni in cui nel 2003 è autorizzata la copertura assicurativa agevolata delle strutture seme per l'evento grandine, trombe d'aria, uragani e fulmini.

REGIONE PIEMONTE

Provincia di Vercelli
Borgosesia
Casanova Elvo
Desana
Gattinara
Lignana
Livorno Ferraris
Roasio
Stroppiana
Vercelli

Provincia di Asti
Bubbio
Canelli
Casorzo
Mombercelli
Nizza M.to
San Damiano
Vesime
Villafranca d'Asti
Vinchio

Provincia di Biella
Biella
Candelo
Cavaglià
Cerreto Castello
Cossato
Crosa
Dorzano
Gaglianico
Lessona
Mosso Santa Maria
Muzzano
Piatto
Ponderano
Quaregna

Ronco Biellese
Roppolo
Sandigliano
Valdengo
Verrone
Vigliano Biellese

Provincia di Novara

Mezzomerico
Prato Sesia

Provincia di Verbano Cusio Ossola

Anzola d'Ossola
Casale Corte Cerro
Stresa

REGIONE LIGURIA

Provincia di Genova

Arenano
Bargagli
Bogliasco
Camogli
Carasca
Casarza Ligure
Castiglione Chiavarese
Chiavari
Cicogna
Cogoleto
Cogoma
Coreglia Ligure
Genova
Isola del Cantone
Lavagna
Leivi
Lumarzo
Meie
Mignanego
Mocanesi
Moneglia
Ne
Neurone
Pieve Ligure
Rapallo
Recco
San Colombano Certe
Santa Margherita Ligure
Sant'Olcese
Serra Riccò
Sestri Levante
Sori
Tribogna
Zoagli

Provincia di Savona

Alassio
Albenga
Albisola Superiore
Andora
Amasco
Balestrino
Bissano
Borghetto Santo Spirito
Borgio Verrezzi
Cairo Montenotte
Calice Ligure
Casanova Lerrone
Celle Ligure
Ceriale
Cisano sul Neva
Erli
Finale Ligure
Garlenda
Giustenice
Loano
Magliolo
Miglia
Ortovero
Pietra Ligure
Quiliano
Savona
Spotorno
Tirano
Tovo San Giocomo
Varazze
Vendone
Vezzi Portio
Villanova d'Albenga
Zuccarello

Provincia di La Spezia

Ameglia
Arcola
Beverino
Boiano
Bugnato
Carro
Castelnuovo Magra
Deiva Marina
Follo
La Spezia
Lerici
Levanto
Maissana
Ortonovo
Pignone
Ricco del Golfo
Santo Stefano Magra
Sarzana
Varese Ligure
Vezzano Ligure
Zignago

Provincia di Imperia

Apricale
Aquilia di Arroscia
Badalucco
Baiardo
Bordighera
Borgomaro
Camporosso
Casteilaro
Ceriana
Chiusavecchia
Cipressa
Civezza
Costaraniera
Diano Castello

Diano Marina
Diano San Pietro
Dolceacqua
Dolcedo
Imperia
Isolabona
Mendatica
Molini di Triora
Ospedaletti
Perinaldo
Pietrabruna
Pigna
Pompeiana
Prela
Ranzo
Riva Ligure
Rocchetta Nervina
San Bartolomeo al Mare
San Biagio della Cima
San Lorenzo al Mare
San Remo
Santo Stefano al Mare
Seborga
Soldano
Taggia
Terzorio
Vallebona
Vallecrosia
Ventimiglia

REGIONE LOMBARDIA

Provincia di Bergamo
Cerete
S. Omobono
Valbrembo

Provincia di Brescia
Concesio
Roncadelle
Torbole Casaglia

Provincia di Lecco
Dervio

Provincia di Lodi
Borghetto Lodigiano

Provincia di Milano
Lesmo
Peschiera Borromeo
Pieve Emanuele
Pozzo d'Adda

REGIONE VENETO

Provincia di Vicenza
Camisano Vicentino
Cassola
Creazzo
Malo
Marano Vicentino
Marostica
Molvena
Montecchio Maggiore
Mussolente
Nanto
Poiana Maggiore
Rosà
Sandrigo
Schio
Sossano
Sovizzo
Tezze sul Brenta
Vicenza

Provincia di Belluno
Belluno
Feltre
Fonzaso
Pedavena
Puos d'Alpago
Santa Giustina

Provincia di Treviso
Breda di Piave
Cappella Maggiore
Cavaso del Tomba
Conegliano
Fontanelle
Gaiarine
Godega di Sant'Urbano
Loria
Mansuè
Motta di Livenza
Nervesa della Battaglia
Oderzo
Paese
Quinto di Treviso
Riese Pio X
Roncade
San Biagio di Callalta
Santa Lucia di Piave
San Vendemiano
Treviso
Valdobbiadene
Vazzola
Villorba
Vittorio Veneto
Zero Branco

Provincia di Padova
Albignasego
Arzergrande
Borgoricco
Campodarsego
Camposampiero
Carceri
Cartura
Cittadella
Codevigo
Correzzola
Due Carrare

Este
Galliera Veneta
Galzignano Terme
Legnaro
Loreggia
Monselice
Montagnana
Padova
Pozzonovo
San Giorgio delle Pertiche
San Martino di Lupari
Santa Giustina in Colle
Sant'angelo di Piove di Sacco
Saonara
Stanghella
Tombolo
Vigonza

Provincia di Rovigo

Adria
Ariano nel Polesine
Arquà Polesine
Calto
Costa di Rovigo
Loreo
Lusia
Porto Tolle
Rovigo
Taglio di Po
Villamarzana
Villanova Marchesana

Provincia di Venezia

San Donà di Piave
Fossalta di Piave
San Michele al Tagliamento
Venezia
Mira
Cavarzere
Iesolo
Scorzè
Chioggia
Martellago
Portogruaro
Cavallino-Treporti
Spinea
Dolo
Santo Stino di Livenza
Mirano
Eraclea

Provincia di Verona

Verona
Castel d'Azzano
Buttapietra
Nogara
Oppeano
Peschiera del Garda
Castagnaro
Sona
Colognola ai Colli
Legnago
Illasi
Affi
Sorgà
Costermano
Sant'Ambrogio di Valpolicella
Bussolengo
Salizzole
Erbè
Isola della Scala
Trevenzuolo
Lazise
Bovolone
Villafranca di Verona
Pescantina
Villa Bartolomea
Vigasio
Somma Campagna

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provincia di Bologna

Anzola dell'Emilia
Argelato
Bologna
Budrio
Calderara di Reno
Casalecchio di Reno
Castel Guelfo di Bologna
Castel Maggiore
Castel San Pietro Terme
Castenaso
Crespellano
Galliera
Granarolo dell'Emilia
Imola
Malalbergo
Minerbio
Molinella
Ozzano dell'Emilia
Pieve di Cento
Porretta Terme
Sala Bolognese
San Giorgio di Piano
San Giovanni in Persiceto
San Lazzaro di Savena
Sasso Marconi
Zola Predosa

Provincia di Parma

Busseto
Colecchio
Colorno

Felino
Fidenza
Fontanellato
Fontevivo
Mezzani
Montechiarugolo
Neviano degli Arduini
Noceto
Parma
Polesine Parmense
Roccabianca
Salsomaggiore Terme
San Secondo Parmense
Sissa
Soragna
Sorbolo
Torrile
Trecasali
Zibello

Provincia di Ravenna

Alfonsine
Bagnacavallo
Bagnara di Romagna
Brisighella
Casola Valsenio
Castelbolognese
Cervia
Conselice
Cotignola
Faenza
Fusignano
Lugo
Massalombarda
Ravenna
Riolo Terme
Russi
Sant'agata sul Santerno
Solarolo

Provincia di Rimini

Santarcangelo di Romagna

Provincia di Forlì-Cesena

Cesena
Cesenatico
Forlì
Gambettola
Meldola
Montiano

REGIONE MARCHE

Provincia di Ascoli Piceno

Altidona
Campofilone
Castel di Lama
Colli del Tronto
Cupramarittima
Grottammare
Lapedona
Moresco
Ripratansone
Spinetoli

Provincia di di Macerata

Cingoli
Civitanova Marche
Corridonia
Esanatoglia
Macerata
Montecassiano
Morrovalle
Pollenza
Potenza Picena
Recanati
Ripe San Ginesio

Provincia di Pesaro

Fano
Fossombrone
Gradara
Montemaggiore al Metauro
Peglio
Pesaro

Provincia di Ancona

Ancona
Castelbellino
Castelfidardo
Castellone di Suasa
Corinaldo
Fabriano
Falconara Marittima
Filottrano
Genga
Jesi
Loreto
Monsano
Montemarciano
Monterado
Monte San Vito
Osimo
Ostra
Ostra Vetere
Polverigi
Ripe
Sassoferrato
Senigallia

REGIONE UMBRIA

Provincia di Terni

Amelia
Attigliano
Avigliano Umbro
Castel Viscardo
Fabro
Ficulle
Guardea
Narni
Orvieto
Penna in Teverina
San Venanzo
Stroncone
Terni

REGIONE LAZIO

Provincia di Viterbo

Acquapendente
Bagnoregio
Bassano Romano
Bolsena
Canino
Capranica
Marta
Montalto di Castro
Montefiascone
Monte Romano
Monterosi
Nepi
Orte
San Lorenzo Nuovo
Sutri
Tarquinia
Tuscania
Vetralla
Viterbo
Vitorchiano

Provincia di Roma

Anzio
Albano Laziale
Anguillara Sabazia
Ardea
Ariccia
Cerveteri
Civitavecchia
Fiumicino
Colonna
Formello
Genzano di Roma
Guidonia Montecelio
Ladispoli
Lanuvio
Lariano
Manziana
Nemi
Nettuno
Pomezia
Ponzano Romano
Roma
Santa Marinella
Velletri

Provincia di Latina

Aprilia
Fondi
Pontinia
Sabaudia
Terracina
Cisterna di Latina
Latina
Sezze
Sperlonga
Cori
Monte San Biagio
Sermoneta
San Felice Circeo

Provincia di Frosinone

Alatri
Alvito
Anagni
Arnara
Arpino
Atina
Castelliri
Ceprano
Ferentino
Fontana Liri
Isola Liri
Paliano
Piglio
Pofi
Pontecorvo
Ripi
San Giovanni Incarico
Sant'Elia Fiume Rapido
Serrone
Torrice

03A10870

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 settembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Orchestra stabile di Bergamo "G. Donizetti" soc. coop. a r.l.», in Bergamo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 6 maggio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Orchestra stabile di Bergamo "G. Donizzetti" soc. coop. a r.l.», con sede in Bergamo (codice fiscale 01733350167) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Vincenzo De Sensi, nato a Lamezia Terme (Catanzaro) il 31 marzo 1970, domiciliato in Roma, piazza Barberini n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 settembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10886

DECRETO 19 settembre 2003.

Fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni del bando speciale della legge n. 488/1992 per il perseguimento di specifiche finalità di miglioramento della sostenibilità ambientale.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il Programma operativo nazionale (P.O.N.) «Sviluppo imprenditoriale locale», approvato dalla Commissione della U.E. con decisione C(2000)2342 dell'8 agosto 2000, ed in particolare la Misura 1.1 relativa alla legge n. 488/1992 che prevede l'attivazione di un bando speciale per il perseguimento di una specifica finalità di miglioramento della sostenibilità ambientale delle unità produttive ubicate nelle regioni dell'obiettivo 1 (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia), dotandolo di risorse pari a 309.874.139,45 euro cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive, la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive, tra le quali quelle del «settore industria» (attività estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali);

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1 del predetto decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni che prevede che i termini dei bandi di attuazione della legge n. 488/1992 siano fissati con decreto del Ministro delle attività produttive;

Vista la propria circolare n. 946323 del 5 agosto 2003 con la quale sono stati fissati i criteri, le modalità e la modulistica per l'attuazione del predetto bando speciale della legge n. 488/1992 per il perseguimento di una specifica finalità di miglioramento della sostenibilità ambientale;

Ritenuto di dovere fissare i termini di presentazione delle domande del suddetto bando in modo da consentire ai soggetti interessati di disporre dei tempi necessari per condurre gli opportuni approfondimenti della normativa ma, al contempo, in modo da consentire al Ministero delle attività produttive il rispetto delle scadenze fissate dalla Commissione europea per la rendicontazione delle erogazioni effettuate alle imprese;

Decreta:

Articolo unico

I termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni del bando speciale della legge n. 488/1992 per il perseguimento di specifiche finalità di miglioramento della sostenibilità ambientale di cui alla Misura 1.1 del Programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale», le cui modalità applicative sono state stabilite con circolare n. 946323 del 5 agosto 2003, sono fissati dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e, improrogabilmente, fino al 23 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2003

Il Ministro: MARZANO

03A10887

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 16 settembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Giarre.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Giarre nel giorno 9 settembre 2003.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dall'Ufficio locale di Giarre con note prott. n. 21/Ris. del 9 settembre 2003 e n. 28527 dell'11 settembre 2003, il medesimo, a causa di un guasto al Server, dalle ore 8 alle ore 13 del 9 settembre 2003 non ha potuto assicurare all'utenza alcun servizio istituzionale, ivi compresa la protocollazione.

Da quanto sopra permesso, atteso, peraltro, il parere favorevole espresso dall'Ufficio del garante del contribuente in ordine all'emanazione del presente provvedimento, consegue la necessità di regolare la fattispecie in esame.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 16 settembre 2003

p. *Il direttore regionale:* FONTANA

03A10801

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso concernente la pubblicazione di una integrazione all'elenco delle sedi disponibili per la destinazione all'estero del personale docente.

Negli albi del Ministero degli affari esteri e degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, è pubblicato in data 17 ottobre 2003 una integrazione all'elenco delle sedi disponibili per l'anno scolastico 2003/2004.

03A108882

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Citicolina Dorom».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
specialità medicinale n. 485 del 18 settembre 2003

Specialità medicinale: CITICOLINA DOROM.

Società Dorom S.r.l. - via Volturno n. 48 - Quinto De' Stampi - 20089 Rozzano (Milano).

«500 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 4 ml - A.I.C. n. 027648029.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Citicolina dorom», «500 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 4 ml - A.I.C. n. 027648029, prodotti anteriormente al 29 agosto 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 351 del 18 luglio 2002 possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 25 agosto 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10941

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Virafer».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
specialità medicinale n. 488 del 18 settembre 2003

Specialità medicinale: VIRAFER

Società Teofarma S.r.l. - via Fratelli Cervi n. 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia).

Elisir 200 ml - A.I.C. n. 023079015.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Virafer» elisir 200 ml - A.I.C. n. 023079015, prodotti anteriormente al 7 marzo 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 25 del 10 febbraio 2003 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 4 settembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10940

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Bacacil».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale n. 489 del 18 settembre 2003

Specialità medicinale: BACACIL

Società Rottapharm S.r.l., via Valosa di Sopra n. 9 - 20052 Monza (Milano).

12 compresse 1200 mg - A.I.C. n. 024130054.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Bacacil» 12 compresse 1200 mg - A.I.C. n. 024130054 prodotti anteriormente al 12 dicembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 540 del 15 novembre 2002 di cambio di titolarità, già prorogati fino al 19 agosto 2003 con provvedimento n. 324 dell'11 giugno 2003, possono essere dispensati fino al 15 febbraio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10939

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «AR.CO.R. Artigiani e Commercianti Riuniti società cooperativa a responsabilità limitata», in Pannarano.

E' in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «AR.CO.R. Artigiani e Commercianti Riuniti società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pannarano (Benevento), alla Piazza 21 ottobre n. 1860, costituita per rogito del notaio Mario Giordano in data 6 novembre 1978, repertorio 68945, registro società n. 1538, B.U.S.C. 792/170526.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità Governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interessi potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro di Benevento, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A10869

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Salame Felino» o «Salame di Felino»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminate le istanze presentate rispettivamente dall'Associazione tra i produttori per la tutela del Salame Felino, con sede in Parma, via al Ponte Caprazucca, 6/A e dall'Associazione industriali delle carni - ASS.I.CA., con sede in Rozzano (Milano), Strada 4 - Palazzo Q8, intese ad ottenere la registrazione della indicazione geografica protetta per il prodotto «Salame Felino» o «Salame di Felino», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Rilevate le differenze oggettivamente esistenti nelle proposte di disciplina di produzione sopra richiamate, relative al medesimo prodotto per il quale è stato richiesto il riconoscimento comunitario e concernenti essenzialmente la delimitazione della zona di trasformazione del «Salame Felino» o «Salame di Felino» e l'area di approvvigionamento della materia prima idonea ad essere trasformata nel prodotto in argomento;

Ritenuto necessario formulare una nuova proposta di disciplinare di produzione, elaborata sulla base dei dati produttivi esistenti, relativi al prodotto denominato «Salame Felino» o «Salame di Felino», del processo produttivo e della provenienza della materia prima effettivamente utilizzata, idonea a conferire al prodotto suddetto le peculiari caratteristiche che lo contraddistinguono;

Acquisiti i pareri delle regioni, nelle quali assume carattere significativo la produzione del «Salame Felino» o «Salame di Felino» e delle organizzazioni interprofessionali a rilevanza nazionale, sulla nuova formulazione della delimitazione rispettivamente della zona di trasformazione e di quella di origine della materia prima idonea a detta trasformazione;

Ritenuto opportuno conferire nuovo impulso al procedimento amministrativo, del quale la pubblicazione della presente proposta costituisce elemento irrinunciabile;

Considerato che i soggetti legittimati ad inoltrare la domanda di riconoscimento comunitario, in precedenza meglio identificati, non hanno manifestato l'intenzione di recedere dalle rispettive posizioni;

Ha provveduto

a pubblicare la proposta di riconoscimento di seguito riportata.

Le eventuali osservazioni relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Q.T.C. III - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni e dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «SALAME FELINO» O «SALAME DI FELINO»

Art. 1.

Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Salame Felino» o «Salame di Felino» è riservata al prodotto che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione, elaborato ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Art. 2.

Zona di trasformazione

La zona di trasformazione del prodotto è l'area geografica identificata dai confini amministrativi delle province di seguito indicate:

regione Piemonte: province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli;

regione Lombardia: province di Como, Cremona, Lecco, Mantova, Milano, Varese;

regione Emilia-Romagna: province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.

Art. 3.

Zona di provenienza della materia prima

La materia prima è costituita dalla carne dei suini nati in Italia ed allevati e macellati nel territorio riconosciuto per i prodotti a D.O.P. «Prosciutto di Parma» e «Prosciutto San Daniele», ottenuta da allevamenti e da suini aventi le caratteristiche di quelli inseriti nella filiera produttiva delle predette denominazioni.

Art. 4.

Metodo di ottenimento

Le fasi tipiche per l'ottenimento e l'elaborazione del prodotto, così come tramandate dalla tradizione dei produttori della zona, sono le seguenti:

preparazione delle materie prime: le frazioni muscolare e adipose sono mondate accuratamente asportando le parti connettivali di maggiori dimensioni e il tessuto adiposo molle. La carne (frazione muscolare e adiposa) utilizzata per il «Salame Felino» o «Salame di Felino» deve essere fatta sostare in una cella frigorifera con temperatura non inferiore a -1ºC attrezzata in modo tale da permettere una buona disidratazione delle frazioni muscolari;

preparazione «Salame Felino»: la preparazione del «Salame Felino» o «Salame di Felino» deve essere effettuata con la macinatura in tritacarne (stampi con fori 6-8 mm) e l'impastatura accurata di tutti gli ingredienti. Il «Salame Felino» o «Salame di Felino» deve essere insaccato in budello naturale suino (culare o gentile o filetta). La legatura è effettuata con spago non a rete, con corda unica a passi ed appeso con la stessa;

asciugatura e stagionatura: l'asciugatura del «Salame Felino» o «Salame di Felino» è il periodo durante il quale in condizioni di umidità e temperatura controllate si ha la più accentuata disidratazione. L'asciugatura ha la durata media di giorni cinque ed avviene in locali specificamente destinati allo svolgimento di questa fase della lavorazione. L'asciugatura è effettuata a caldo ad una temperatura compresa fra i 13º e i 22ºC. È esclusa l'asciugatura accelerata ritenendosi tale ogni forma di asciugatura condotta a temperature superiori ai 22ºC. L'asciugatura deve consentire una adeguata disidratazione delle frazioni superficiali nei primi giorni di trattamento. Conclusa la fase di asciugatura ha inizio la fase di stagionatura che avviene in locali a ciò specificamente destinati diversi da quelli utilizzati per l'asciugatura. La durata minima della stagionatura è di giorni venticinque. Per stagionatura s'intende la sosta del salame in condizioni climatiche suscettibili di determinare, nel corso di una lenta e graduale riduzione di umidità, l'evolversi di fenomeni fermentativi ed enzimatici naturali, tale da comportare nel tempo modificazioni che conferiscano al prodotto caratteristiche organolettiche tipiche e tali da garantire la conservazione e la salubrità in condizioni normali di temperatura ambiente. La stagionatura del «Salame Felino» o «Salame di Felino» deve essere condotta in locali ove sia assicurato un sufficiente ricambio di aria a temperatura fra circa 11º e 15ºC.

Art. 5.

Caratteristiche del prodotto

Il «Salame Felino» o «Salame di Felino» è salame risultante dall'impasto di carne di maiali pesanti, di cui all'art. 3 che non ha subito processi di congelamento, costituito da frazioni muscolari e adipose selezionate, quali, ad esempio, trito di banco (sottospalla) e testa di pancetta, sale in percentuale di peso da 2.2 a 2.8, pepe intero e/o a pezzi in percentuale da 0.03 a 0.06, aglio pestato: quanto basta.

Possono essere, inoltre, impiegati:

vino: quanto basta;

zucchero e/o destrosio e/o fruttosio: 0 - 0,3%;

colture di avviamento alla fermentazione: secondo buona prassi;

nitrato di sodio e/o potassio, nitrito di sodio e/o potassio: con un contenuto massimo di nitriti e di nitrati di 150 p.p.m.

Il prodotto deve presentare i seguenti requisiti:

caratteristiche chimiche e fisiche:

proteine totali min. 23%;

rapporto collageno/proteine max 0,10;

rapporto acqua/proteine max 2,00;

rapporto grasso/proteine max 1,50;

pH › 5,3;

lattobacilli totali › 100.000.

Proprietà organolettiche:

il «Salame Felino» o «Salame di Felino» si presenta di forma cilindrica, con una estremità più grossa dell'altra, e una superficie esterna di colore bianco-grigiastra leggermente pulvirolenta determinata dallo sviluppo superficiale di una modica quantità di muffe autoctone. Aspetto al taglio: la fetta si presenta compatta ed omogenea e magra con frazione adiposa priva di porzioni rancide, non sono presenti frazioni aponeurotiche evidenti. Il pepe è presente intero o a pezzi.

Consistenza: il prodotto deve essere compatto, di consistenza non elastica.

Aroma: delicato.

Gusto: dolce e delicato

Colore: rosso rubino, senza macchie.

Art. 6.

Condizionamento e commercializzazione

Il «Salame Felino» può essere commercializzato da produttori intero, allo stato sfuso, in trancio sottovuoto, o in atmosfera protettiva, o affettato sottovuoto o in atmosfera protettiva.

Le operazioni di affettamento e confezionamento sottovuoto o in atmosfera protettiva devono avvenire sotto la vigilanza della struttura di controllo di cui all'art. 7, esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 2.

Art. 7.

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo privato autorizzato conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Etichettatura

Il «Salame Felino» o «Salame di Felino» viene immesso al consumo nel rispetto delle norme vigenti in materia di etichettatura. L'etichetta apposta per la vendita al consumo reca in particolare, oltre al marchio aziendale, il logo comunitario della I.G.P. e la denominazione alternativa «Salame Felino» o «Salame di Felino».

Art. 10.

Elementi che comprovano l'origine

Il prodotto viene realizzato secondo le tradizioni storiche. Infatti il «Salame Felino» o «Salame di Felino» è caratterizzato dal fatto che deriva dal maiale domestico ed è ottenuto con tecnologie di produzione che affondano la loro origine in tradizioni secolari.

Il salame, la cui prima traccia di ricetta si trova in alcuni autori latini del I secolo d.C. (Apicio De Re cocquinaria), era ben noto nelle corti che si sono succedute nella capitale: dai Franese ai Borboni, alla Duchessa Maria Luigia.

La più antica raffigurazione di un salame che ha le caratteristiche di un salame di Felino, invece, pare essere rappresentata nella decorazione interna del Battistero di Parma (1196-1307), dove, nella lastra dedicata al segno zodiacale dell'acquario, compaiono, posti a cavallo di un sostegno girevole di una pentola, sul focolare, due salami che per dimensioni e forma, ancora attuali, sono riconducibili al «Salame Felino».

Nel 1766 un censimento dei suini indica che il Marchesato di Felino era la piazza più vivace del circondario per il mercato suinicolo, e nello stesso periodo si rinvengono calmieri riferiti al territorio felinese che quotano il salame magro e quello grasso. Dagli inizi del 1800 le cronache di costume e culinarie segnalano la presenza di un particolare modo di trasformazione della carne suina nel territorio del paese di Felino. Si ha notizia che nel 1851 operino a Felino ben dodici operatori nel capo dei salumi, contro i tre rilevati a Parma.

Nel 1905 nel dizionario italiano compare la dizione «Salame Felino» o «Salame di Felino» e nel 1912 la produzione dei salumi a Felino è considerata nella relazione del Ministro dell'agricoltura sull'andamento economico dell'anno. Nel mercuriale di settembre dell'11 novembre 1927 viene esplicitamente citato il «Salame Felino» o «Salame di Felino». Nello stesso anno la denominazione è ufficializzata dall'Ufficio e Consiglio provinciale dell'economia nazionale, che si proponeva come propria azione promozionale quella di «dare il cognome di Felino al salame». Da oltre 70 anni gli imprenditori artigianali ed industriali usano questa denominazione per etichettare i loro prodotti per i quali vengono mantenute le particolari caratteristiche qualitative tradizionali.

Art. 11.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Ogni azienda produttrice cura e predispone un registro sul quale annota i dati relativi alle materie prime in ingresso e, nel caso delle componenti carnee, il corrispondente numero di bolla, data di arrivo, fornitore e tipo di carne.

Nel registro è evidenziata l'associazione tra materia prima in ingresso e corrispondente lotto di produzione del salame.

La bolla di consegna riporta tutti i dati relativi alla materia prima, secondo le disposizioni e i requisiti di tracciabilità disposti dagli organismi preposti ai controlli di filiera del circuito tutelato.

La bolla è accompagnata da documentazione che comprova l'idoneità dell'allevamento.

Porzionatori e confezionatori diversi dai produttori terranno un registro del «Salame di Felino» acquistato o detenuto in conto lavorazione ed opereranno sotto il controllo dell'Ente di cui all'art. 7.

03A10879

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Coppa di Parma»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminate le istanze presentate rispettivamente dall'associazione tra i produttori per la tutela della Coppa di Parma, con sede in Parma, via al Ponte Caprazucca, 6/A e dall'Associazione industriali delle carni - ASS.I.CA., con sede in Rozzano (Milano), Strada 4 - Palazzo Q8, intese ad ottenere la registrazione della indicazione geografica protetta per il prodotto «Coppa di Parma», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Rilevate le differenze oggettivamente esistenti nelle proposte di disciplina di produzione sopra richiamate, relative al medesimo prodotto per il quale è stato richiesto il riconoscimento comunitario e concernenti essenzialmente la delimitazione della zona di trasformazione della Coppa di Parma e di approvvigionamento della materia prima idonea ad essere trasformata nel prodotto in argomento;

Ritenuto necessario formulare una nuova proposta di disciplinare di produzione, elaborata sulla base dei dati produttivi esistenti, relativi al prodotto denominato «Coppa di Parma», del processo produttivo e della provenienza della materia prima effettivamente utilizzata, idonea a conferire al prodotto suddetto le peculiari caratteristiche che lo contraddistinguono;

Acquisiti i pareri delle regioni, nella quali assume carattere significativo la produzione della «Coppa di Parma», e delle organizzazioni interprofessionali a rilevanza nazionale, sulla nuova formulazione della delimitazione rispettivamente della zona di trasformazione e di quella di origine della materia prima idonea a detta trasformazione;

Ritenuto opportuno conferire nuovo impulso al procedimento amministrativo, del quale la pubblicazione della presente proposta costituisce elemento irrinunciabile;

Considerato che i soggetti legittimati ad inoltrare la domanda di riconoscimento comunitario, in precedenza meglio identificati, non hanno manifestato l'intenzione di recedere dalle rispettive posizioni;

Ha provveduto

a pubblicare la proposta di riconoscimento di seguito riportata.

Le eventuali osservazioni relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Q.T.C. III - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni e dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «COPPA DI PARMA»

Art. 1.

Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Coppa di Parma» è riservata al prodotto che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, elaborato ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Art. 2.

Zona di trasformazione

La zona di trasformazione del prodotto è l'area geografica identificata dai confini amministrativi delle province di seguito indicate:

regione Piemonte: province di Alessandria, Asti, Novara, Torino, Vercelli;

regione Lombardia: province di Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Milano, Varese;

regione Emilia-Romagna: province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Reggio Emilia.

Art. 3.

Zona di provenienza della materia prima

La materia prima è costituita dalla carne dei suini nati in Italia ed allevati e macellati nel territorio riconosciuto per i prodotti a D.O.P. «Prosciutto di Parma» e «Prosciutto San Daniele», ottenuta da allevamenti e da suini aventi le caratteristiche di quelli inseriti nella filiera produttiva delle predette denominazioni.

Art. 4.

Metodo di ottenimento

Le fasi tipiche per l'ottenimento e l'elaborazione del prodotto, così come tramandate dalla tradizione dei produttori della zona, sono le seguenti:

preparazione delle materie prime:

rifilatura: dopo l'isolamento della massa muscolare si procede alla rifilatura che consiste nell'eliminazione delle parti grasse esuberanti, di aponeurosi ed eventuali frastagliature di carni, conferendo al pezzo una conformazione regolare di cilindro leggermente più sottile alle estremità, di lunghezza oscillante tra 25-40 cm circa e di peso non inferiore a kg 2.

La rifilatura, particolarmente accurata ha, in particolare, lo scopo di eliminare eventuali tagli presenti nella massa muscolare ed eventuali eccedenze di parti grasse o muscolari così da eliminare il rischio di sovrapposizioni di parti carnee o di infiltrazioni anomale di muffe incompatibili con le caratteristiche del prodotto tipico «Coppa di Parma»;

ingredienti: gli ingredienti impiegati per la preparazione della «Coppa di Parma» sono: sale, aromi. Possono essere inoltre impiegati: vino, destrosio, fruttosio, colture starter, nitrito di sodio/potassio, acido ascorbico e il suo sale sodico;

salagione: la distribuzione del sale e degli altri ingredienti può venire effettuata sia manualmente che meccanicamente mediante zangolatura. Detta operazione può essere effettuata in momenti successivi durante i quali il prodotto viene conservato in celle frigorifere con temperature che variano da circa 0,5 ºC a circa 4 ºC e umidità relative controllate in modo da favorire i processi di osmosi e di disidratazione, la durata di questo periodo varia da 6/7 a 10 giorni;

riposo: finita la fase di salagione, la Coppa di Parma viene sottoposta ad un massaggio e messa a riposo in celle frigorifere con temperature da circa 0,5 ºC a circa 5 ºC, per un periodo minimo di cinque giorni. In queste condizioni ambientali avviene ulteriore assorbimento del sale che si distribuisce uniformemente nella carne, per via osmotica, con relativa cessione di acqua;

rivestitura - legatura: il prodotto passa attraverso una formatrice-insaccatrice che serve a rendere più regolare la forma e a spingere la Coppa di Parma nel budello. La rivestitura viene realizzata con colon, dritto o bondiana di bovino oppure con peritoneo parietale di suino (sunzen). La legatura consiste in una prima azione con spago non a rete in senso longitudinale con otto o più briglie terminanti con lo stesso capo di unico spago (imbrigliatura), quindi una legatura orizzontale a spirale che parte dall'estremità più grossa, passa sopra le briglie senza fissarvisi ed arriva a due dita traverse prima dell'altra estremità. Con il capo finale della legatura a spirale con apposito attrezzo (passetto), si vanno a fissare i passi alla imbrigliatura dal basso all'alto e viceversa, in modo discontinuo con la funzione di impedire che i passi cadano verso il basso per allentamento dello spago in seguito a contrazione, per stagionatura;

stufatura: fase che consiste nel portare la Coppa di Parma da bassa temperatura a circa 18 ºC nel tempo 8-10 ore;

asciugamento: la prima fase dell'asciugamento del prodotto con temperature che partono da circa 22-23 ºC il primo giorno arriva progressivamente a 18 ºC il terzo giorno, con U.R. % da 55-75. La fase successiva, della durata di circa 15 giorni porta all'abbassamento della temperatura fino a circa 14-15 ºC con U.R. % attorno a 60-80. Le fasi di stufatura e asciugamento avvengono negli stessi locali allo scopo appositamente attrezzati;

stagionatura: la stagionatura avviene in condizioni climatiche di temperature da circa 12 ºC a circa 16 ºC e con umidità relative di 70-87% fino al completamento della stagionatura.

In queste condizioni si ha una lenta e graduale riduzione dell'umidità e si sviluppano fenomeni biochimici atti a garantire al prodotto caratteristiche organolettiche tipiche ben definite.

Il periodo totale di stagionatura è, di un minimo di 60 giorni dall'inizio della lavorazione per le coppe da kg 2 a kg 2,6 e di 90 giorni dall'inizio della lavorazione per le coppe di peso superiore ai kg 2,6.

Art. 5.

Caratteristiche del prodotto

La «Coppa di Parma» è costituita da un pezzo intero rappresentato anatomicamente dalla porzione muscolare del collo, aderente alle vertebre cervicali e parte delle toraciche (massa muscolare compresa nella doccia formata dalle apofisi spinose, dai corpi vertebrali e dalle apofisi traverse), sezionato da carni suine nazionali che non hanno subito processi di congelamento. Dopo opportuna rifilatura, in modo da conferire una forma caratteristica cilindrica, viene sottoposta a un trattamento tecnologico tipico, atto a conferire al prodotto caratteristiche organolettiche ben definite così come descritto nel presente articolo.

Il prodotto deve avere i seguenti requisiti:

caratteristiche chimiche e fisiche:

sale <5%;

proteine totali min. 22%;

rapporto acqua/proteine max 2;

pH >5,7;

parametri microbiologici:

enterobatteri tortali u.f.c./g <10;

E.coli u.f.c./g <10;

Stafilococcus Aureus u.f.c./g <100;

caratteristiche organolettiche dei prodotto finito:

aspetto: la forma cilindrica non deve presentarsi schiacciata. La consistenza al tatto deve essere media. Il distacco del budello deve avvenire facilmente. La Coppa di Parma non deve presentare untuosità o patina superficiale. La parte magra del prodotto affettato deve avere un colore rosso-scuro uniforme senza macchie. Non devono essere presenti muffe all'interno. Al taglio la fetta non deve presentare parti grasse di colore giallo o molle, indici di cattiva maturazione. Il sapore deve essere tipico di un prodotto carneo con sufficiente degradazione proteolitica sulla parte magra e lipolitica nella parte grassa, dovute ad una buona stagionatura, senza presentare sapori estranei di acido fenico, farina di pesce o altro, ed avere un giusto grado di sapidità;

altri parametri sensoriali:

odore: l'odore e il profumo di una gradevole fragranza caratteristica del prodotto, sono rilevati mediante steccatura con osso di cavallo sulle parti grasse e non su quelle magre, vicino alla vena principale;

consistenza: il grado di consistenza al tatto e al taglio deve presentarsi tendenzialmente omogeneo fra le parti interne ed esterne, indice dell'avvenuta graduale disidratazione e stagionatura della Coppa di Parma;

colore: il colore della fetta non deve presentare macchie e deve essere uniforme; di colore rosso nella parte magra e tendenzialmente roseo nella parte grassa.

Art. 6.

Condizionamento e commercializzazione

La «Coppa di Parma» può essere commercializzata dai produttori intera, allo stato sfuso, in trancio o in atmosfera protettiva, o affettata sottovuoto o in atmosfera protettiva.

Le operazioni di affettamento e confezionamento sottovuoto o in atmosfera protettiva devono avvenire sotto la vigilanza della struttura di controllo indicata all'art. 8, esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 2.

Art. 7.

Etichettatura

La «Coppa di Parma» viene immessa al consumo nel rispetto delle norme vigenti in materia di etichettatura. L'etichetta apposta per la vendita al consumo reca in particolare, oltre al marchio aziendale, il logo comunitario della I.G.P. e la denominazione «Coppa di Parma» Indicazione Geografica Protetta o il suo acronimo I.G.P.

La denominazione predetta deve risultare di dimensioni maggiori di qualunque altra scritta apposta sulla confezione.

Art. 8.

Struttura di controllo

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo di controllo autorizzato conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992.

Art. 9.

Elementi che comprovano l'origine

Il prodotto viene realizzato secondo le tradizioni storiche. Infatti nell'ambito del territorio indicato all'art. 2 si è sviluppata una cultura di trasformazione di prodotti derivanti da carni suine in tempi molto antichi.

Già alla fine del secolo XVII si trovano riferimenti alla «coppa o bondiola» di Parma, quale «salame investito», ovvero insaccato. All'inizio del 1700 la «Coppa di Parma» viene citata nelle memorie dei viaggiatori, quale prodotto tipico del luogo. In un inventario, redatto nel 1723 si enuncia che per poter entrare a far parte della corporazione dei «lardaroli» è necessario possedere un certo numero di salami e bondiole. Alla «bondiola» fa riferimento anche una stima degli ufficiali dell'arte dei lardaroli (1750) nonché una grida del 21 aprile 1764. Allo stesso periodo risalgono i contratti registrati dagli amministratori della Real Casa per la somministrazione dei generi alimentari delle Cucine Reali. Si hanno notizie certe sull'ammontare dei consumi di coppe e bondiole alla corte del Duca Don Ferdinando Borbone. Dal 1800 si hanno notizie delle quantità di coppe vendute nei mercati della zona: nel 1940, ad esempio, l'esportazione di coppe dalla provincia di Parma ammontava a circa 200 pezzi.

Molti prodotti salumieri nel corso di lunghissimi tempi, valutabili in secoli e talora millenni, hanno assunto qualità o caratteristiche peculiari, in stretto rapporto con l'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali ed umani, dai quali ed in diversi casi deriva una meritata e particolare reputazione. Una condizione quest'ultima facilmente riconoscibile anche nella «Coppa di Parma».

La «Coppa di Parma» deve le sue peculiari caratteristiche ad una serie di ben precisi collegamenti con l'ambiente, inteso in senso lato e comprensivo di fattori geografici naturali ed umani, che riguardano il maiale, la tecnologia di preparazione, gli ambienti di stagionatura e soprattutto il loro interagire.

La «Coppa di Parma» viene prodotta con carni di maiale «pesante», meglio definibile come maiale maturo: è lo stesso tipo di maiale che per genetica, alimentazione e condizioni di allevamento, ma soprattutto per l'età di macellazione, fornisce carni di alta qualità per la produzione del Prosciutto di Parma e del Prosciutto San Daniele.

Sulla base delle notizie archeologiche, storiche, linguistiche, delle tradizioni e della iconografia esistente, nonché delle conoscenze scientifiche di biologia, allevamento del maiale e tecnologiche sulla trasformazione degli alimenti, in particolare ervazione delle carni tramite la salagione, è possibile riconoscere quanto segue.

Da un punto di vista sociale e culturale, ma soprattutto delle tecnologie di produzione sviluppate e conservate dalla tradizione, l'area costituisce una unità anche per quanto riguarda l'allevamento del maiale e soprattutto la lavorazione delle sue carni (da ricordare ad esempio anche la coscia, dalla quale si origina il prosciutto).

Nell'ambito padano si è originato un modello di addomesticamento e allevamento del maiale e di produzione di prodotti salumieri. Questo modello nel tempo si è successivamente differenziato dando origine a molte modulazioni, una delle quali, è senza dubbio la «Coppa di Parma».

In tempi protostorici vi è stata una semidomesticazione del maiale, soprattutto in ambito della cultura prima etrusco-romana e successivamente longobarda. La zona indicata all'art. 3 è compresa nella vasta area di cultura longobarda del maiale.

Nonostante taluni cambiamenti avvenuti nei millenni nella alimentazione e nelle popolazioni di maiali allevati, sono rimaste assolutamente costanti alcune caratteristiche indispensabili per la produzione di carni e quindi di salumi di alta qualità.

Una chiara linea unisce la produzione di «Coppa di Parma» dalle sue origine fino ad oggi:

aree di stagionatura: pre-collinare, collinare e di pianura;

trattamento con limitata quantità di sale, in conseguenza della maturità delle carni del maiale;

assenza di altri trattamenti conservativi e soprattutto del fumo.

L'industrializzazione della produzione di «Coppa di Parma» è passata attraverso una fase di artigianato che ha mantenuto sostanzialmente inalterate le caratteristiche tradizionali del prodotto.

Ogni azienda produttrice cura e predispone un registro sul quale annota i dati relativi alle materie prime in ingresso e, nel caso delle componenti carnee, il corrispondente numero di bolla, data di arrivo, fornitore e tipo di carnee.

Nel registro è evidenziata l'associazione tra materia prima, secondo le disposizioni e i requisiti di tracciabilità disposti dagli organismi preposti ai controlli di filiera del circuito tutelato.

Tutte le operazioni costituiscono oggetto di rigorosa verifica da parte della struttura di controllo indicata all'art. 8.

Art. 10.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Dalla metà del Novecento la prassi produttiva ha confermato che nel territorio indicato all'art. 2 molti imprenditori, industriali e artigianali, mantenendo e perfezionando particolari caratteristiche qualitative e di gusto del salume tradizionalmente denominato «Coppa di Parma» hanno usato ed usano questa denominazione per etichettare i loro prodotti che vengono realizzati nel rispetto del presente disciplinare.

Il clima come le caratteristiche dell'aria (temperature e umidità) sono quelli tipici della zona dove si è formato storicamente il prodotto «Coppa di Parma».

L'area di provenienza della materia prima e di elaborazione è delimitata da quella effettivamente delineatasi e mantenutasi nel corso del tempo nel rispetto delle tradizioni che hanno determinato la fama così come descritto nell'art. 9.

03A10880

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla Axa Versicherung AG alla UNIQA Sachversicherung AG, per la parte danni, e della successiva fusione della stessa Axa Versicherung AG con UNIQA Personenversicherung AG cui verranno trasferiti i contratti dei rami I e II del portafoglio vita.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza dell'Austria ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla Axa Versicherung AG alla UNIQA Sachversicherung AG, entrambe con sede in Vienna, per la parte danni, nonché la successiva fusione della stessa Axa Versicherung AG con UNIQA Personenversicherung AG, sempre con sede in Vienna, cui verranno trasferiti i contratti dei rami I e II del portafoglio vita.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

03A10881

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO CALABRIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che: l'impresa Magazù Carlo Antonio, esercente l'attività di fabbricazione dei prodotti finiti in metalli preziosi, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. «33 RC» è stata dichiarata decaduta dalla concessione e quindi cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 251/1999 tenuto dalla Camera di commercio di Reggio Calabria. Tutti i punzoni in dotazione alla impresa sono stati riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricolutra di Reggio Calabria e da questa deformati.

03A10836

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501230/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ **0,77**